

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 534

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUBETTI, CARUSO Antonino, GUZZANTI, IANNUZZI, DELL'UTRI, SAMBIN, FEDERICI, RIZZI, CUTRUFO, PERUZZOTTI, CALLEGARO, ASCIUTTI, CONTESTABILE, NOVI, PASTORE, TOMASSINI, ZANOLETTI, FIRRARELLO, TRAVAGLIA, ALBERTI CASELLATI, THALER AUSSERHOFER, BOBBIO Luigi, PIROVANO, CENTARO, CIRAMI, GIULIANO, CONSOLO, ZICCONI, COSTA, PICCIONI, ARCHIUTTI, FABBRI, FALCIER, MENARDI, ZORZOLI, BERGAMO, BASILE, MAGNALBÒ, IERVOLINO, BOREA, EUFEMI, GUBERT, SCARABOSIO, SCOTTI, D'AMBROSIO, BIANCONI, CHIRILLI, MEDURI, FAVARO, PASINATO, FERRARA, PESSINA, GUASTI, VIZZINI, MINARDO, PIANETTA, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, NESSA, MANFREDI, MALAN, MARANO, AGOGLIATI, KAPPLER, D'IPPOLITO VITALE, DEGENNARO, VALDITARA, FORLANI, MUGNAI, GRILLOTTI, BOSSETTO, SALINI, CANTONI, SUDANO, CICCANTI, GENTILE, BOLDI, NOCCO, OGNIBENE, MORRA, TATÒ, SEMERARO, FLORINO, RAGNO, BALBONI, DANIELI Paolo, LAURO, MAGRI, PONZO, COMPAGNA, DEMASI, AGONI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, PROVERA e TREMATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2001

Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena

ONOREVOLI SENATORI. - Come tutti i colleghi della Casa delle Libertà ho condotto l'ultima campagna elettorale all'insegna del bellissimo slogan del Presidente Berlusconi: «Ho un sogno, cambiare l'Italia».

Nel mio sogno, come spiegavo in una lettera agli elettori, c'è un Paese più sicuro, dove i cittadini onesti, vittime di reati, si sentano effettivamente difesi dal crimine anche mediante l'applicazione rigorosa di pene certe nei confronti di chi, dopo un giusto processo, è condannato.

Il grande filosofo Hegel affermava, con quello che può sembrare superficialmente un paradosso, che «il reo ha diritto alla sua pena», non deve esserne privato. Ma la sua pena, aggiungo io, deve essere giusta, esplicita, trasparente, imparziale.

Accade oggi questo, non nella teorica enunciazione dei tribunali: «La legge è uguale per tutti», ma nella dura realtà delle nostre prigioni?

Quel carcere che Papa Wojtyła, in un suo intervento di un anno fa, ha definito: «...un luogo di diseducazione, di ozio e forse di vizio...di violenza non dissimile dagli ambienti di provenienza di molti reclusi...».

Si noti bene, di «molti», non di tutti i detenuti.

La realtà è che nelle nostre prigioni oggi si irroga di fatto, oltre alla pena esplicita, un'altra punizione implicita, oscura e crudele: la convivenza coatta che i detenuti per reati non violenti sono costretti ad avere con criminali condannati per aggressioni contro le persone. Una convivenza che li costringe a subire ogni sorta di umiliazione, di intimidazione e di violenza - che può giungere fino all'assassinio, tutt'altro che eccezionale nelle nostre prigioni - da parte di una minoranza di prepotenti, che impongono

col terrore il proprio dominio nel carcere, che spesso portano i detenuti più deboli alla disperazione e, purtroppo non raramente, anche al suicidio.

Chi conosce veramente la realtà delle nostre carceri sa che non sto esagerando.

Lo ribadisco: i detenuti vittime di questa promiscuità forzata sono, di fatto, puniti con una pena aggiuntiva, ingiusta e crudele, non prevista dai codici e non irrogata in modo esplicito da alcun tribunale.

Mi stupisco che tutti quelli che protestano contro la pena di morte e contro la tortura non affrontino questo problema, che è una forma di tortura, almeno psicologica, quando non addirittura una condanna a morte, lasciata inconsapevolmente e irresponsabilmente alla autogestione dei detenuti, fra i quali, purtroppo, non mancano i boia volontari.

Anche perchè un ergastolano, da quale ulteriore pena può essere scoraggiato?

Credo perciò che sia giunto il momento di affrontare questo problema e di risolverlo, almeno in parte.

Questo è l'obbiettivo di questo disegno di legge, che è stato redatto nella forma di «novelle» al vigente ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e al codice penale, in conformità alle più recenti regole sulla redazione tecnica dei testi legislativi.

L'articolo 1 inserisce un nuovo articolo nell'ordinamento penitenziario, laddove si tratta della separazione delle diverse categorie di persone detenute. Il nuovo articolo prevede che ogni detenuto in attesa di giudizio o condannato per reati che non contemplino alcuna forma di violenza dolosa contro le persone, ha il diritto inalienabile e irrinunciabile di essere ospitato, nell'intero arco delle

24 ore, in zone carcerarie diverse, autonome e separate da quelle – che definiremo «ad alta sorveglianza» – dedicate in modo esclusivo a coloro che, invece, sono carcerati per aggressioni.

Questo diritto decade quando il detenuto sia rinviato a giudizio o sia stato condannato per reati dolosi violenti contro le persone.

Decade inoltre quando il detenuto abbia effettuato o tentato una evasione, perchè un simile atto può e deve essere considerato come una violenza all'intera società, con la quale il reo ha un debito che deve onorare non sottraendosi alla pena.

Con l'articolo 2 si inserisce un nuovo articolo nel codice penale: esso prevede che il pubblico ufficiale il quale leda il diritto di cui all'articolo 1, sia punito con la stessa pena prevista per il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Ciò comporta fra l'altro, senza necessità di espressa affermazione, il diritto al risarcimento dei danni biologici e morali subiti dal detenuto.

L'articolo 3 rinvia ad un regolamento di attuazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, la definizione di tutti i provvedimenti necessari alla piena attuazione della nuova disciplina.

In conclusione, onorevoli senatori, a chi può obiettare che questo disegno di legge comporta difficoltà non trascurabili di tipo burocratico ed organizzativo, rispondo che

nessuna difficoltà può giustificare che si continui a negare ai detenuti una giusta pena – nulla di meno, ma neanche nulla di più – la tutela della propria sicurezza anche in carcere, il diritto di evitare, se non violenti, una promiscuità forzata con chi è abituato ad imporsi con la sopraffazione.

Diritto irrinunciabile e non più, quando va bene, graziosa concessione a discrezione di qualcuno, che può anche abusare di questo tremendo potere senza regole.

Parole pesanti le mie, ne sono consapevole, ma San Tommaso ha affermato che è sulla verità che deve reggersi la società.

Infine, accanto alle difficoltà, si avranno anche grandi vantaggi organizzativi. I luoghi di detenzione e – si spera – di lavoro rieducativo potranno infatti, per i detenuti per reati non violenti, essere a bassissimo livello di sorveglianza – le evasioni sarebbero scoraggiate dalla prospettiva di finire in strutture ad «alta sorveglianza» – con un conseguente forte risparmio di personale e di spese per l'edilizia carceraria.

Questi minori costi, di entità non facilmente calcolabile, ma sicuramente rilevante, consentiranno di avere maggiori risorse per migliorare le condizioni di vita, di sicurezza e le capacità rieducative anche delle strutture ad «alta sorveglianza» e per aumentare sensibilmente il trattamento economico di quella parte del personale addetto a svolgere i compiti più impegnativi e rischiosi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 14.1. - (*Diritto dei detenuti e degli internati alla separazione*) - 1. È in ogni caso assicurato ai detenuti e agli internati per reati diversi da quelli puniti con la pena dell'ergastolo e da quelli di cui agli articoli 280, 289-bis, 385, 422, 564, 575, 578, 583, 584, 585, 600, 601, 602, 604, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 628, 629 e 630 del codice penale il diritto di essere ospitati in zone carcerarie diverse, autonome e separate, nell'intero arco delle 24 ore, da quelle riservate agli altri detenuti o internati».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. (*Violazione del diritto dei detenuti e degli internati alla separazione*) - Il pubblico ufficiale che viola gli obblighi di cui all'articolo 14.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è punito con la pena prevista dall'articolo 608».

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo ne disciplina l'attuazione con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.